

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 56/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 - varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili - in Comune di Asolo (TV).

Pratica 3483

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: D.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza, redatto da Fantinato Luciano, per conto del Comune di Asolo (TV), acquisita al prot. reg. con n. 60448 del 14/02/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

CONSIDERATO che nella dichiarazione di cui sopra non risulta correttamente compilata la parte relativa all'informativa sull'autocertificazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che dovrà essere corretta come segue: il "Titolare del trattamento" è rappresentato dalla "Giunta Regionale", mentre il "Responsabile del trattamento" dal "Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni";

PRESO ATTO che i contenuti dell'istanza riguardano la riclassificazione di 8 ambiti definiti con i seguenti numeri 1,2,4,6,10,13,15,20 dei quali il numero 20 sarà classificato in "verde privato" mentre i restanti ambiti saranno classificati come zona E2 "area di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva" e ES "area di particolare pregio ambientale" e che la variante prevede altresì la modifica alle Norme Tecniche di Attuazione per gli art. 20,35,73 e alcuni aggiornamenti cartografici degli elaborati di piano;

CONSIDERATO che l'introdotta modifica alle Norme Tecniche di Attuazione per gli art. 20,35,73 non risulta menzionata nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza di cui al titolo "Piano Regolatore Generale - Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4 (variante verde) - Relazione Tecnica ai fini della dichiarazione di NON necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (Direttiva 92/43/CE e DGR n. 2299 del 09/12/2014)" e pertanto non sarà oggetto della presente istruttoria;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

VERIFICATO che gli interventi contenuti nella variante non coinvolgono superfici riferibili a habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile

al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### **DICHIARA**

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 - varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili - in Comune di Asolo (TV), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza per le sole istanze riguardanti la riclassificazione di 8 ambiti definiti con i seguenti numeri 1,2,4,6,10,13,15,20

e

#### **RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso  
Venezia, lì 20.04.2017

.....*101100*.....